



ANACI

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari

Roma - Sede Nazionale

Centro Studi Nazionale

CLASSIFICAZIONE:

**FORNAIO RUMOROSO, QUIETE PUBBLICA, SEQUESTRO
PREVENTIVO**

CASSAZIONE 30 MAGGIO 2018, N. 39261

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Grazia Lapalorcia - Presidente

Dott. Antonella Di Stasi - Consigliere

Dott. Stefano Corbetta - Consigliere

Dott. Emanuela Gai - rel. Consigliere

Dott. Enrico Mengoni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Firenze nel procedimento nei confronti di

V. D. avverso l'ordinanza del 30/11/2017 del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio,

udito per l'indagata l'avv. V. L. che ha concluso chiedendo l'inammissibilità/rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Procuratore della Repubblica di Firenze ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 30 novembre 2017, con la quale è stato annullato il decreto di sequestro preventivo relativo alla sede secondaria della società "L. B. srl", nell'ambito di indagini svolte nei confronti di V. D., legale rappresentante della società, per i reati di cui all'art. 659 commi 1 e 2 cod. pen. (capo A), art. 674 cod. pen. (capo B), art. 279 d.lgs n. 152 del 2005 (capo C), reati per i quali ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti e il periculum in mora.

1.1 Secondo il Tribunale cautelare, quanto all'art. 659 cod. pen. (capo A), il requisito del fumus commissi delicti non era sussistente sul rilievo che, ferma la contestazione di entrambi i commi del citato art. 659 cod. pen., le attività rumorose non avevano avuto idoneità, come imposto dalla norma, a disturbare un numero indeterminato di persone e, trattandosi di stabile condominiale, non era configurabile la contravvenzione de quo, che richiede che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti l'immobile e non solo l'abitante del piano sovrastante o sottostante, risultando dalle deposizioni testimoniali che i rumori aveva" arrecato disturbo solamente alle



ANACI

Centro Studi Nazionale

famiglie immediatamente sovrastanti al laboratorio di panificazione. Quanto all'ipotesi di cui al secondo comma, ferma l'applicazione della sola sanzione amministrativa con riferimento al mero superamento dei limiti di emissione, occorre, comunque, la prova del pericolo concreto di diffusione, situazione quantomeno dubbia tenuto conto della risaleza dell'annotazione di PG rispetto a quanto dedotto nella relazione prodotta dalla difesa.

Quanto ai restanti capi di incolpazione provvisoria, il dato formale della mancata redazione della valutazione di impatto acustico (c.d. VIAC) non assumeva rilievo e, quanto al profilo della configurabilità dell'art. 674 cod.pen.) decisivo appariva il rilievo, secondo il Tribunale, che l'assunto sul quale fonda la contestazione, ovvero la necessaria l'autorizzazione art. 279 d. lgs n. 152 del 2006, era basato solo su una ricostruzione ipotetica desunta dai quantitativi di farina acquistati senza tenere conto di eventuali giacenze e/o vendite di farina.

Infine, non era sussistente, stante l'esigenza di un approfondimento investigativo sul fumus dei reati, il periculum in mora avuto riguardo agli elementi di valutazione emersi nei tempi più recenti e al comportamento ampiamente collaborativo mostrato dell'indagata nel corso delle indagini.

2. - Per l'annullamento della ordinanza, il Pubblico Ministero ricorrente deduce i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. Cod. Proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 659 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso il fumus del reato di cui all'art. 659 comma 2 cod. pen. sulla scorta di una errata interpretazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe escluso il reato sul rilievo che era stato arrecato disturbo solo ad alcuni condomini, laddove, invece, la norma punirebbe, nel caso di svolgimento di attività rumorosa, la violazione di specifiche disposizioni di legge dalle quali deriverebbe il pericolo concreto di cui al comma 1 (disturbo dell'occupazione e del riposo delle persone).

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 125 comma 3 cod. pen. e vizio di illogicità della motivazione con riferimento ai capi B) e C). Il Tribunale avrebbe affermato l'insussistenza dell'obbligo di richiedere l'apposita autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 279 cit. sulla scorta di una motivazione illogica/contraddittoria, apodittica e contraria alla ricostruzione fattuale operata dalla Guardia di Finanza, sulla scorta di dati documentali, sul quantitativo di farina utilizzata quotidianamente, disattesa con motivazione illogica e priva di aggancio con elementi concreti e dunque con motivazione mancante.

In data 16 maggio 2018, il difensore dell'indagata ha depositato memoria con cui, con ampio e diffuso richiamo ai precedenti di legittimità in tema, ha chiesto l'inammissibilità/rigetto del ricorso del Pubblico Ministero in presenza di motivazione congrua in punto assenza di fumus commissi delicti con riferimento all'art. 659 cod. pen. e 279 del d.lgs n. 152 del 2006.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile in forza delle seguenti ragioni.

Deve premettersi che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093).

5. Così specificato l'ambito del sindacato del giudice di legittimità in materia cautelare, non è proponibile in questa sede il secondo motivo di ricorso, pur rubricato quale violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., con cui il Pubblico Ministero deduce l'illogicità della motivazione in relazione al presupposto del fumus con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 279 comma 1 del d.lgs n. 152 del 2006 e art. 674 cod. pen. (cfr. pag. 6).

del disturbo è questione di fatto che sorretta da congrua motivazione non è sindacabile in questa sede.

6. Infine, il ricorso del Pubblico Ministero non contiene alcuna censura sull'esclusione del periculum in mora, situazione che, unitamente alla manifesta infondatezza dei motivi in punto fumus commissi delicti, conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P. Q. M.



ANACI

Centro Studi Nazionale

Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso il 30/05/2018